

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 novembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 21.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 22.

Modifica alla legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 23.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 della Regione Liguria (1° provvedimento) Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 luglio 2006, n. 0227/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, art. 26, comma 3, art. 22, comma 1 e art. 37, comma 2, lettera a). Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2006, n. 0228/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e dall'art. 7, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Approvazione Pag. 11

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 luglio 2006, n. 10.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 - Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Pag. 13

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 17.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 18.

Modifica alla legge regionale n. 26/2003 recante: Integrazione alla legge regionale n. 11/1999 concernente: attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti. Valutazione d'incidenza Pag. 17

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 19.

Norme per l'attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 20.

Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione. Pag. 19

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 15.

Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise Pag. 22

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 21.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modifiche ed integrazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 8 della legge regionale n. 13/1999 e successive modifiche ed integrazioni

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/1999 sono aggiunte le seguenti lettere:

«d-bis) all'adozione da parte della giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell'acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti;

d-ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d-bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell'ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti.».

Art. 3.

Integrazione dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 13/1999 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-ter) L'autorizzazione paesaggistica ai sensi della parte III, titolo I, capo IV, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) nei confronti delle opere oggetto di nulla - osta demaniale marittimo è rilasciata dalla Regione, in modifica al riparto di competenze individuato dalla legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modificazioni.

1-quater) Il nulla - osta e l'autorizzazione paesaggistica sono resi dalla Regione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, senza applicazione del silenzio assenso. Entro tale termine la Regione esprime, altresì, il parere sulla idoneità tecnica per le opere marittime ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento per la navigazione marittima).».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 agosto 2006

p. il Presidente
il vice presidente
COSTA

(Omissis).

06R0532

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 22.

Modifica alla legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione della tabella A allegata alla legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2

1. La tabella A «Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente» allegata ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 [disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)] è sostituita dalla seguente:

TABELLA A
(Articolo 31)

AREA	Competenza 2006	Competenza 2007	Competenza 2008
I - ISTITUZIONALE	40.000,00	300.000,00	300.000,00
III - TERRITORIO	25.000,00	50.000,00	50.000,00
VII - EDILIZIA	2.800.000,00	2.700.000,00	2.350.000,00
VIII - SICUREZZA ED EMERGENZA	20.000,00	200.000,00	200.000,00
IX - SANITA' X - PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONE	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
XI - ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO	2.210.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
XII - CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	20.000,00	200.000,00	200.000,00
XIV - INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
XV - COMMERCIO, FIERE E MERCATI	100.000,00		
XVIII - GESTIONALE	750.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 agosto 2006

p. il Presidente
il vice presidente
COSTA

(*Omissis*).

06R0533

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 23.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 della Regione Liguria (1° provvedimento).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 13 del 30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 sono apportate variazioni per euro 130.224.356,16 in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella A.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 sono apportate variazioni per euro 130.224.356,16 in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella B.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 agosto 2006

p. il presidente
il vice presidente
COSTA

(*Omissis*).

06R0534

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 luglio 2006, n. 0227/Pres.

Legge regionale n. 18/2005, art. 26, comma 3, art. 22, comma 1 e art. 37, comma 2, lettera a). Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 32 del 9 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 26, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», ai sensi del quale con regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

Visto l'art. 37, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 18/2005, in base al quale con regolamento regionale sono definiti i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Ritenuto di dare attuazione con un unico regolamento alle disposizioni sopra richiamate;

Sentiti il comitato di coordinamento interistituzionale e la commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 26 giugno 2006 hanno esaminato il testo di regolamento allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 22, comma 1 della legge regionale n. 18/2005, in base al quale la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta di data 12 luglio 2006 ha esaminato il testo di regolamento allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;

Visto il «Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1643 del 14 luglio 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 25 luglio 2006

ILLY

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1 e 37, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro):

a) definisce, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144);

b) disciplina nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

c) definisce i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 2.

Servizi competenti

1. Nell'ambito del presente regolamento per servizi competenti si intendono i Centri per l'impiego di cui all'art. 21 della legge regionale n. 18/2005.

2. È competente a gestire le informazioni del lavoratore, ad adottare i relativi provvedimenti e a erogare i servizi di cui all'art. 24, comma 2, il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.

Capo II

ELENCO ANAGRAFICO

Art. 3.

Contenuto e funzioni dell'elenco anagrafico

1. L'elenco anagrafico di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come definito dal decreto ministeriale 30 maggio 2001 (approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori, ex art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico) è costituito da:

a) i nominativi dei soggetti per i quali i Centri per l'impiego ricevono le seguenti comunicazioni:

1) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle agenzie di somministrazione di lavoro e dai soggetti autorizzati o accreditati a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Nelle more dell'adozione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la conferenza

unificata, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181/2000, del modello di comunicazione, del formato di trasmissione e del sistema di classificazione dei dati, i soggetti obbligati possono adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti del centro per l'impiego utilizzando il sistema semplificato di comunicazione telematica attivo nell'ambito del sistema informativo lavoro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

2) comunicazioni effettuate dagli istituti scolastici ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);

3) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono liste ed elenchi speciali;

4) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;

b) i nominativi dei soggetti aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro che intendono avvalersi dei servizi erogati dal Centro per l'impiego, e che richiedono l'inserimento dei propri dati al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio.

2. L'elenco anagrafico ha esclusivamente scopo conoscitivo sullo stato dei soggetti nel mercato del lavoro.

3. I soggetti rimangono inseriti nell'elenco anagrafico salvo il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto;

b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ovvero sessanta anni per le femmine e sessantacinque anni per i maschi, ovvero raggiungimento dell'eventuale diverso limite di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilito dalla normativa in materia, ad esclusione dei soggetti che a tale data hanno in corso un rapporto di lavoro e di coloro che presentano al Centro per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei servizi forniti dal Centro medesimo;

c) decesso;

d) scadenza del permesso di soggiorno ovvero decorrenza del periodo non inferiore a sei mesi di cui all'art. 22 comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Gestione dell'elenco anagrafico

1. All'atto dell'inserimento dei dati dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, il Centro per l'impiego procede alla classificazione dei soggetti stessi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 maggio 2001 (approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori, ex art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico), al fine di poterli identificare secondo parametri omogenei e uniformi.

2. All'atto dell'inserimento dei dati, sono attribuiti al soggetto il profilo professionale e la qualifica professionale che egli stesso dichiara quale qualifica principale utilizzando la nomenclatura e la codifica stabile nell'allegato C) del decreto ministeriale 30 maggio 2001 (approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori, ex art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico). In caso di inserimento a seguito delle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la qualifica e il profilo professionale sono quelli attribuiti al soggetto al termine dell'ultimo rapporto di lavoro.

3. Nel caso di trasferimento di domicilio, il soggetto è tenuto a presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il nuovo domicilio, il quale provvede a richiedere al Centro per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e alla scheda professionale del soggetto medesimo. La ricezione di tale richiesta costituisce anche la presa d'atto che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati e all'erogazione dei servizi.

Capo III

SCHEMA PROFESSIONALE

Art. 5.

Contenuto e funzioni della scheda professionale

1. La scheda professionale così come definita dal decreto ministeriale 30 maggio 2001 (approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) viene compilata esclusivamente per coloro che intendono usufruire dei servizi erogati dal Centro per l'impiego.

2. Nella scheda professionale sono contenuti i dati dell'elenco anagrafico integrati da quelli forniti dal soggetto relativamente alle sue esperienze professionali e formative e alle sue disponibilità occupazionali. Le informazioni relative alle professionalità sono codificate come previsto dal decreto ministeriale 30 maggio 2001 (approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442).

3. Il Centro per l'impiego rilascia su richiesta dell'interessato copia della scheda professionale.

Art. 6.

Gestione della scheda professionale

1. Le informazioni da inserire nella scheda professionale sono acquisite attraverso:

- a) le informazioni fornite dal soggetto;
- b) le comunicazioni previste dall'art. 3, comma 1, del presente regolamento;
- c) ogni altra fonte che segnali lo svolgimento da parte del soggetto di esperienze scolastiche, formative, lavorative o comunque di natura professionale.

Capo IV

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Art. 7.

Definizione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro che dichiara di essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con il Centro per l'impiego.

2. Al soggetto disoccupato viene attribuita la classificazione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo n. 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Lo stato di disoccupazione ai sensi del comma 1 è determinato dal contestuale verificarsi di tre condizioni:

- a) non essere impegnato in alcuna attività lavorativa;
- b) essere immediatamente disponibile ad una congrua offerta di lavoro;
- c) svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il Centro per l'impiego.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera a) è soddisfatto quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente.

5. Il requisito di cui al comma 3, lettera b), è soddisfatto quando il soggetto sia immediatamente disponibile ad una offerta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:

- a) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con durata del contratto a termine o della missione superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani come definito dall'art. 22, comma 1;

b) sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal comune di domicilio del soggetto o raggiungibile con mezzi pubblici in un tempo massimo di ottanta minuti;

c) proposta professionalmente congrua, ossia riferita a una qualifica professionale corrispondente al profilo professionale per il quale il soggetto ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento dell'aggiornamento della scheda professionale nell'ambito del colloquio di orientamento di cui all'art. 23. Nel caso di soggetti disoccupati, la proposta deve altresì prevedere una retribuzione pari almeno al novanta per cento di quella percepita anteriormente all'acquisizione dello stato di disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiara disponibile all'accettazione di un compenso inferiore.

6. Il requisito di cui al comma 3, lettera c), è soddisfatto quando il soggetto si presenta alle convocazioni del Centro per l'impiego, aderisce alle attività aventi per oggetto lo svolgimento di servizi di orientamento o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, di formazione, di riqualificazione, di tirocinio o di altre forme di inserimento lavorativo concordate con il Centro per l'impiego. Il soddisfacimento del requisito è altresì desunto dalle informazioni comunque in possesso del Centro per l'impiego in relazione allo svolgimento di rapporti di lavoro a termine o temporaneo o di partecipazione ad iniziative formative e per l'inserimento lavorativo.

7. I requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono altresì soddisfatti dall'iscrizione ad un corso di formazione o riqualificazione professionale erogato da un soggetto accreditato sul territorio regionale.

Art. 8.

Acquisizione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione è acquisito dal soggetto interessato che si presenta personalmente al Centro per l'impiego e che rilascia una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

2. Lo svolgimento di una attività lavorativa da cui consegue un reddito presunto riferito all'anno civile in corso non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione così come determinato dalla normativa fiscale in vigore all'atto della dichiarazione di disponibilità consente l'acquisizione dello stato di disoccupazione.

3. Il reddito annuale da lavoro da considerare per i soggetti che acquisiscono lo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, è quello percepito a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro in corso ovvero quello prodotto da attività lavorativa nei tre mesi precedenti alla data della dichiarazione di disponibilità.

4. Le province possono individuare peculiari ed idonee modalità di resa della dichiarazione di disponibilità ed acquisizione dello stato di disoccupazione per i soggetti disabili.

Art. 9.

Conservazione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione si conserva a seguito dello svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegue un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale in vigore all'atto della dichiarazione di disponibilità.

2. Il reddito da considerare è quello acquisito a seguito di attività lavorative successive alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro per l'impiego ed è riferito all'anno civile in corso. Per anno civile si intende il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

3. In caso di concorso di più tipologie lavorative, il cumulo dei redditi non può superare l'importo corrispondente al reddito minimo personale escluso da imposizione determinato dalla normativa vigente per il lavoro dipendente, purché i redditi derivanti da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e quello derivante dall'esercizio di professioni rimangano, per ogni tipologia lavorativa, entro il rispettivo limite di reddito previsto.

4. Ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto interessato, nel corso dello svolgimento di un'attività lavorativa e comunque non oltre trenta giorni dalla sua cessazione, è tenuto a dichiarare al Centro per l'impiego che il reddito annuo presunto, derivante dall'attività svolta, non è superiore alla soglia di cui al comma 1, impegnandosi altresì a presentare ogni documento che gli venga richiesto ai fini della verifica di tale dichiarazione, in particolare buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e documentazione fiscale nel caso di lavoro autonomo e di libera professione. La dichiarazione perde la sua efficacia all'atto di eventuale successiva attività di lavoro. Nel caso di attività lavorativa con durata eccedente l'anno civile, la dichiarazione deve essere effettuata dal soggetto in ciascun anno civile in cui è svolta l'attività da lavoro. Il soggetto che non provvede a dichiarare il reddito annuo presunto è considerato occupato.

5. In caso di più rapporti lavorativi ovvero di più attività lavorative nell'arco di un anno civile il soggetto interessato può conservare lo stato di disoccupazione purché la somma dei redditi prodotti da detti rapporti o attività non superi la soglia del reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale.

6. Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare qualsiasi variazione del reddito che comporti il superamento della soglia di cui al comma 1 entro tre mesi dal momento in cui tale variazione si verifica.

7. La soglia di reddito di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Art. 10.

Sospensione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione rimane sospeso a seguito dell'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato, anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi, se si tratta di giovani così come definiti dall'art. 22, comma 1.

2. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (attuazione della direttiva n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). Durante il periodo di sospensione il soggetto si considera occupato.

3. Per quanto concerne i giovani si fa riferimento all'età posseduta alla data di assunzione.

4. Alla cessazione del contratto di lavoro a termine anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.

Art. 11.

Perdita dello stato di disoccupazione

1. La perdita dello stato di disoccupazione si verifica allorché ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) assunzione o svolgimento di una attività di lavoro autonomo o di impresa, salvo quanto previsto dall'art. 9;

b) mancata presentazione, entro i termini, alle convocazioni disposte dal Centro per l'impiego per la verifica e la conferma dello stato di disoccupazione;

c) mancato rispetto delle azioni concordate con il Centro per l'impiego;

d) rifiuto di una offerta di lavoro avente i requisiti minimi di cui all'art. 7, comma 5;

e) mancata effettuazione della comunicazione prevista all'art. 9, comma 6.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), la perdita dello stato di disoccupazione decorre dalla data di inizio del contratto che comporta il superamento della soglia di reddito di cui all'art. 9, comma 6.

3. Nel caso in cui la mancata presentazione di cui al comma 1, lettera b) sia stata determinata da documentati impedimenti oggettivi, il soggetto ha la possibilità di presentarsi al Centro per l'impiego entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione medesima. In caso di ulteriore impossibilità a presentarsi entro tale termine, per ragioni certificate da una struttura pubblica, la presentazione al Centro per l'impiego deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal venir meno delle cause ostative.

Art. 12.

Durata dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il soggetto si presenta al Centro per l'impiego ed effettua la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1.

2. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

Art. 13.

Verifica dello stato di disoccupazione

1. Il Centro per l'impiego verifica la permanenza dello stato di disoccupazione accertando la contestuale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 7, comma 3.

2. Il Centro per l'impiego effettua le verifiche anche sulla base delle informazioni rilevabili dalle comunicazioni obbligatorie trasmesse ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000 e delle informazioni fornite dagli organi di vigilanza.

3. Il Centro per l'impiego dispone inoltre indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori anche richiedendo l'intervento delle altre amministrazioni pubbliche.

Art. 14.

Certificazione dello stato di disoccupazione

1. Nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. Per i lavoratori inseriti nelle liste e negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 e di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), la certificazione dello stato di disoccupazione è effettuata tenuto conto delle disposizioni di cui al capo V.

Art. 15.

Disposizioni per detenuti e internati

1. I detenuti e gli internati acquisiscono lo stato di disoccupazione presentando, per il tramite della direzione dell'Istituto penitenziario, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato l'Istituto penitenziario, la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1.

2. Il Centro per l'impiego, che riceve la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procede alla registrazione nell'elenco anagrafico del soggetto e in collaborazione con la direzione dell'Istituto provvede a redigere la scheda professionale e a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le norme in materia di lavoro extrapenitenziario.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al presente capo in materia di conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.

Art. 16.

Disposizioni per lavoratori stranieri

1. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdono il posto di lavoro anche per dimissioni, possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

2. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico - attività lavorativa possono rilasciare la dichiarazione di disponibilità per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Capo V
LISTE ED ELENCHI SPECIALI

Art. 17.

Disposizioni generali

1. Nel presente capo sono disciplinate le modalità di raccordo tra le disposizioni afferenti le liste e gli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 e di cui all'art. 6 della legge n. 223/1991, e la gestione dello stato di disoccupazione dei soggetti iscritti alle liste medesime.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, è evidenziata, nell'elenco anagrafico, la loro particolare appartenenza.

Art. 18.

Lavoratori disabili

1. Le persone disabili che intendono iscriversi nell'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, devono rendere al Centro per l'impiego competente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e quindi richiedere l'iscrizione nel suddetto elenco.

2. Per le persone disabili lo stato di disoccupazione è sospeso nelle ipotesi di cui all'art. 10.

3. Per le persone disabili lo stato di disoccupazione è conservato nelle ipotesi di cui all'art. 9.

4. Per le persone disabili la perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 6, della legge n. 68/1999.

5. Le province possono determinare con propri atti procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro in relazione agli avviamenti a selezione nel pubblico impiego ed agli avviamenti presso i datori di lavoro privati, nel rispetto della normativa statale vigente in materia e del presente regolamento.

Art. 19.

Criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999

1. I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria unica provinciale degli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono:

a) anzianità d'iscrizione nell'elenco delle persone disabili di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999. L'anzianità si calcola in mesi commerciali: i periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero;

b) condizione economica e patrimoniale del lavoratore ricavabile dall'Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE);

c) carico familiare come risultante dallo stato di famiglia. Le persone a carico da considerare sono:

1) coniuge convivente e in stato di disoccupazione o convivente *more uxorio* in stato di disoccupazione;

2) figli minorenni a carico, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età;

3) fratelli o sorelle minorenni se conviventi ed a carico o senza limiti di età se inabili permanentemente al lavoro;

4) genitori conviventi a carico;

d) grado di invalidità. Esclusivamente per gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici, oltre a quanto stabilito dai punti da a) a c), devono essere considerati anche i punteggi relativi al grado di disabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici).

2. A tutte le persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999 viene attribuito un punteggio base di 50 punti al quale si aggiunge 1 punto per ogni mese di anzianità di iscrizione, fino ad un massimo di 60 mesi.

3. Al punteggio iniziale viene sottratto un punto per ogni cinquecento euro, risultanti dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli. È onere della persona disabile presentarsi presso il Centro per l'impiego con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi preventivamente alle strutture abilitate.

4. Se la persona disabile non presenta l'ISEE, viene esclusa dalla graduatoria.

5. Per ogni persona a carico come individuata dal comma 1, lettera c), vengono attribuiti 8 punti.

6. Per la percentuale di disabilità viene attribuito un punteggio pari al valore della medesima indicato nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1997 considerato quale valore assoluto.

7. Ai fini dell'assegnazione del punteggio si stabilisce che le persone sordomute e le persone affette da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione vengono equiparate agli invalidi civili in possesso della percentuale di invalidità rispettivamente dell'80 per cento e del 100 per cento. Ai medesimi fini, alle persone ipovedenti con residuo visivo superiore ad un ventesimo è attribuita la percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni di accertamento della disabilità.

8. La graduatoria è ordinata secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria il lavoratore disabile più anziano d'età ed a parità di data di nascita il lavoratore che ha maggiore carico familiare. Ulteriore elemento di preferenza è dato dall'anzianità di iscrizione.

9. La graduatoria ha validità annuale con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno e deve essere pubblicata entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 20.

Lavoratori iscritti in lista di mobilità

1. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni non sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di disponibilità, poiché l'iscrizione alle predette assolve a quanto previsto dall'art. 8.

2. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale ovvero a tempo determinato, che ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223/1991 consente di mantenere l'iscrizione in lista, comporta un periodo di sospensione dello stato di disoccupazione pari alla durata del rapporto di lavoro instaurato.

3. Per il soggetto iscritto in lista di mobilità che svolge attività lavorativa dalla quale consegue un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale in vigore all'atto dell'iscrizione in lista di mobilità, trova applicazione l'art. 9.

4. I soggetti di cui al comma 1, cancellati dalla lista di mobilità secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 223/1991, perdono lo stato di disoccupazione.

Capo VI

OBIETTIVI ED INDIRIZZI OPERATIVI AL FINE DI FAVORIRE L'INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO E DI CONTRASTARE LA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA.

Art. 21.

Oggetto e finalità

1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata i Centri per l'impiego intraprendono i necessari interventi e le opportune azioni attraverso l'erogazione dei servizi previsti nel presente capo.

Art. 22.

Soggetti destinatari

1. Sono in via prioritaria potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro i giovani, i disoccupati di lunga durata, gli inoccupati di lunga durata e donne in reinserimento lavorativo che hanno effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità. Si intendono per:

a) giovani, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

b) disoccupati di lunga durata, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

c) inoccupati di lunga durata, coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

d) donne in reinserimento lavorativo, quelle che intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

Art. 23.

Interventi o servizi erogati

1. Ai fini di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all'art. 22 i Centri per l'impiego offrono almeno i seguenti interventi minimi ai soggetti che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità:

a) un colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altra misura che favorisca l'integrazione professionale entro quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione ai soggetti di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) e d), ovvero entro sei mesi ai soggetti di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) e c).

2. Il colloquio di orientamento è erogato secondo le modalità previste dagli standard generali di qualità e standard essenziali dei servizi per l'impiego nella Regione Friuli-Venezia Giulia adottati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 24.

Modalità di erogazione dei servizi

1. I soggetti che ai sensi dell'art. 8 rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa sottoscrivono, con il Centro per l'impiego, un patto di servizio nel quale vengono definite le azioni e le modalità di ricerca attiva di lavoro.

2. Il patto di servizio prevede almeno l'erogazione dei seguenti servizi:

a) realizzazione di un colloquio di orientamento nei termini previsti dall'art. 23;

b) definizione concordata tra lavoratore e Centro per l'impiego di un piano di azione individuale finalizzato all'inserimento lavorativo di cui all'art. 25;

c) attivazione degli interventi previsti nel piano di azione individuale;

d) verifiche periodiche dell'andamento del piano di azione individuale.

Art. 25.

Patto di servizio

1. Il patto di servizio è un accordo in forma scritta tra il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità e il Centro per l'impiego.

2. Nel patto di servizio sono definite le azioni di ricerca e le misure di prevenzione per la ricerca attiva di una occupazione che costituiscono il piano di azione individuale.

3. Il patto di servizio impegna rispettivamente il Centro per l'impiego a supportare il soggetto nella ricerca attiva di lavoro e il soggetto a partecipare ai colloqui per la predisposizione del piano di azione individuale e a svolgere le azioni in esso concordate.

4. Il mancato rispetto da parte del soggetto degli impegni assunti nel patto da luogo alla perdita dello stato di disoccupazione così come previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c).

5. Il patto di servizio può essere modificato su richiesta del soggetto o del Centro per l'impiego anche in relazione alle mutate condizioni della persona in cerca di lavoro.

6. Il modello che registra il patto dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) cognome, nome e codice fiscale del soggetto;

b) data in cui è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

c) disponibilità o meno a determinate tipologie di lavoro;

d) misure concordate per migliorare le possibilità occupazionali del soggetto;

e) misure concordate per la ricerca attiva del lavoro;

f) rinvio ad altri servizi interni o esterni al Centro per l'impiego;

g) cognome e nome dell'operatore;

h) firma dell'operatore e dell'utente.

7. Il patto perde efficacia dopo dodici mesi a partire dalla data di stipula salvo diversi termini concordati tra le parti.

Capo VII

AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 26.

Campo di applicazione

1. Le Pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), effettuano secondo le modalità previste dal presente regolamento le assunzioni di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e ove richiesto, di una specifica professionalità.

2. Su istanza della Pubblica amministrazione interessata e previo accordo con le province competenti, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla Pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 27.

Procedure per la richiesta di personale

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di un solo Centro per l'impiego, presentano direttamente al Centro per l'impiego medesimo la richiesta dei soggetti da assumere.

2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di più Centri per l'impiego della stessa provincia presentano la richiesta dei soggetti da assumere direttamente al Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di provincia.

3. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di Centri per l'impiego di province diverse, o in tutto il territorio regionale, presentano la richiesta alla direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca.

4. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;

b) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;

c) mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti;

d) tipologia contrattuale: tempo indeterminato, tempo determinato, part time (con indicazione in caso di tempo determinato della durata del contratto e in caso di part time dell'orario giornaliero e settimanale);

e) requisiti professionali richiesti previsti dai regolamenti dell'ente richiedente;

f) eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni;

g) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa;

h) durata del periodo di prova.

Art. 28.

Procedura di reclutamento

1. Il Centro per l'impiego, ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 3, la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, che riceve la richiesta, fissa le date in cui i soggetti interessati

all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione.

2. La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano personalmente presso i centri per l'impiego competenti nelle date stabilite per la raccolta delle adesioni.

Art. 29.

Soggetti interessati

1. Possono aderire alla richiesta nei termini e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico, i soggetti ai quali sia stato attribuito lo stato di disoccupazione e i soggetti occupati in cerca di altra occupazione che compilino il modulo di adesione e che dichiarino, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione.

2. I soggetti che non sono domiciliati nella circoscrizione del Centro per l'impiego che effettua la chiamata devono altresì esibire una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa al loro stato occupazionale.

Art. 30.

Requisiti

1. I requisiti professionali eventualmente richiesti dalle amministrazioni di cui all'art. 26, nonché i requisiti che danno titolo a beneficiare di una riserva stabilita con legge eventualmente applicata dalla amministrazione richiedente, devono essere posseduti dai soggetti interessati all'offerta di lavoro in data anteriore alla data di ricezione da parte del Centro per l'impiego competente o della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca della richiesta di cui all'art. 27.

Art. 31.

Graduatoria

1. Il Centro per l'impiego, entro il termine fissato dalla provincia competente, ovvero la direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca, entro trenta giorni dalla ricezione delle adesioni di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro, procede alla formulazione della graduatoria.

2. Il punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

- a) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- b) stato di disoccupazione.

3. I criteri di formulazione della graduatoria e di valutazione degli elementi di cui al comma 2 sono i seguenti:

- a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;
- b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è attribuito un punteggio base di 50 punti;
- c) al punteggio iniziale di 50 punti viene sottratto un punto per ogni cinquecento euro, risultanti dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effettuazione del calcolo, il dato ISEE viene arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli. È onere del soggetto presentarsi al Centro per l'impiego con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi previamente alle strutture abilitate.

d) i soggetti che al momento della chiamata sono in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 8 hanno diritto ad un incremento di 30 punti;

e) nei casi di parità di punteggio prevale il soggetto più anziano in età e a parità di data di nascita, i lavoratori iscritti in lista di mobilità, le donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d).

4. La mancata presentazione dell'ISEE determina l'esclusione dalla graduatoria.

5. La graduatoria è pubblicata presso il Centro per l'impiego competente, ovvero presso la direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca, che provvede a trasmetterla a tutti i Centri per l'impiego interessati, e viene inoltrata all'amministrazione richiedente che provvede a convocare i candidati.

6. Per gli avviamenti a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla ricezione da parte del Centro per l'impiego, ovvero della direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca della comunicazione effettuata dalla Pubblica amministrazione relativamente all'avvenuta conclusione della procedura di assunzione tenuto conto del superamento del periodo di prova. Per gli avviamenti a tempo determinato la graduatoria ha validità per l'intera durata del rapporto di lavoro.

Art. 32.

Convocazione

1. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove selettive.

2. Entro il termine fissato dalla provincia competente ovvero dalla direzione centrale lavoro formazione università e ricerca, decorrente dalla ricezione della graduatoria, la Pubblica amministrazione convoca i soggetti secondo l'ordine di graduatoria per sottoporli a prova selettiva.

3. I soggetti sono convocati in numero pari al doppio dei posti da coprire.

4. Alla sostituzione di coloro che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o abbiano rinunciato all'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti generali richiesti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, la Pubblica amministrazione provvede con ulteriori selezioni secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 33.

Selezione

1. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del soggetto a svolgere le relative mansioni e non comporta nessuna valutazione comparativa.

2. Le operazioni di selezione sono pubbliche, a pena di nullità.

3. Alle selezioni provvede una commissione nominata dalla pubblica amministrazione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta.

4. La pubblica amministrazione comunica tempestivamente al Centro per l'impiego, al quale ha rivolto l'istanza di avviamento, l'idoneità o la non idoneità dei soggetti sottoposti alle prove di selezione, nonché i nominativi dei soggetti convocati che non si sono presentati allegando copia della documentazione attestante l'avvenuta convocazione.

Art. 34.

Assunzione

1. La pubblica amministrazione comunica al Centro per l'impiego nel cui territorio è prevista l'assunzione i nominativi dei lavoratori assunti, nonché di coloro che hanno rifiutato l'assunzione.

Art. 35.

Sanzioni

1. Coloro che non hanno risposto alla convocazione o che hanno rinunciato all'assunzione in assenza di giustificati motivi oggettivi decadono dallo stato di disoccupazione.

Art. 36.

Assunzioni per motivi d'urgenza

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, la pubblica amministrazione può procedere ad assumere direttamente, per un periodo non superiore a quindici giorni, soggetti in possesso dello stato di disoccupazione fornendone tempestiva comunicazione al Centro per l'impiego nell'ambito del quale è avvenuta l'assunzione.

2. Nel caso in cui la prestazione lavorativa dei soggetti di cui al comma 1 superi i quindici giorni, la pubblica amministrazione richiede al Centro per l'impiego competente il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria.

Art. 37.

Avviamenti a selezione presso enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di più Centri per l'impiego

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di più Centri per l'impiego, formulano la richiesta dei soggetti da assumere come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 27.

2. Il Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di provincia o la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca provvedono a dare la massima diffusione all'offerta di lavoro anche su stampa avente diffusione locale e fissano il giorno o i giorni in cui i soggetti interessati devono fornire l'adesione presso i Centri per l'impiego che insistono nell'area di competenza della Pubblica amministrazione richiedente.

3. I Centri per l'impiego raccolgono le adesioni e inviano, rispettivamente, al Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di provincia o alla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, i nominativi di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro.

4. Il Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di provincia o la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, ciascuno per quanto di propria competenza provvedono a formulare la graduatoria integrata e ad inviarla a tutti i Centri per l'impiego interessati ed all'ente richiedente.

5. L'ente richiedente procede alla convocazione, alla selezione e all'assunzione dei lavoratori e fornisce le relative comunicazioni previste dal regolamento, ai centri per l'impiego competenti ovvero alla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

6. La procedura di graduatoria integrata si applica solo ed esclusivamente per le richieste di assunzione a tempo indeterminato.

7. Per le richieste di assunzione a tempo determinato l'ente inoltra la sua richiesta al Centro per l'impiego situato nell'ambito territoriale in cui deve essere effettuata l'assunzione e la graduatoria è compilata esclusivamente sulla base delle adesioni pervenute al Centro per l'impiego competente deputato a ricevere la richiesta.

Capo VIII

NORME FINALI

Art. 38.

Trattamento di dati

1. Il trattamento dei dati, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, avviene ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 18/2005.

Art. 39.

A b r o g a z i o n e

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni» approvato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0287/Pres.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 luglio 2006, n. 0228/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e dall'art. 7, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2006)*

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui all'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge regionale finanziaria 2002), e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'attuazione di programmi di intervento della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica in materia di offerta di servizi al sistema scolastico regionale, con le quali si prevede, in particolare, che gli interventi stessi:

abbiano ad oggetto la concessione a istituzioni scolastiche autonome, enti locali e istituzioni culturali pubbliche di finanziamenti sulle spese per la realizzazione di speciali iniziative progettuali, anche a carattere sperimentale, in un'ampia serie di ambiti individuati dalla normativa medesima;

vengano definiti dalla giunta regionale, unitamente alla determinazione delle modalità di impiego delle risorse ad essi destinate, mediante programmi organici e coordinati approvati sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con i rappresentanti delle Autorità statali competenti e con gli altri organismi pubblici e privati eventualmente coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative medesime;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge regionale finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni, concernenti il finanziamento di iniziative straordinarie aventi ad oggetto attività didattiche e formative di particolare significato e rilevanza;

Attesa la necessità di definire più puntualmente le modalità e i criteri per l'attuazione dei summenzionati interventi, mediante l'adozione di un apposito regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 14 luglio 2006, n. 1635;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e dall'art. 7, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 luglio 2006

ILLY

Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce modalità e criteri di attuazione degli interventi previsti:

a) dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, concernenti il finanziamento di progetti speciali per la qualificazione delle risorse formative e l'aggiornamento degli operatori scolastici, lo sviluppo di attività didattiche complementari ed il potenziamento dei servizi resi dagli enti locali alle istituzioni scolastiche;

b) dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, concernente il finanziamento di iniziative straordinarie delle istituzioni scolastiche per attività didattiche e formative di particolare significato e rilevanza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di piani annuali, approvati dalla giunta regionale sulla base di linee guida e indirizzi programmatici definiti d'intesa con i competenti organi periferici dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 9, della legge regionale n. 3/2002.

3. Con i piani di cui al comma 2 sono individuati gli obiettivi, i contenuti e la tipologia degli interventi da attuare nei relativi ambiti ed è corrispondentemente ripartito per aree d'intervento l'ammontare delle risorse finanziarie stanziare.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. All'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento si provvede mediante la concessione di contributi:

a) alle istituzioni scolastiche autonome, statali e paritarie, per tutti gli interventi indicati all'art. 1, comma 1;

b) agli enti locali e alle istituzioni culturali pubbliche, limitatamente agli interventi indicati all'art. 1, comma 1, lettera a).

Art. 3.

Oggetto degli interventi

1. Gli interventi previsti dai piani di cui all'art. 1, comma 2 si suddividono come segue:

a) interventi che sviluppino azioni di carattere generale, da attuare mediante il finanziamento di progetti proposti da soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, per:

- 1) lo sviluppo di attività didattiche integrative e complementari;
- 2) la qualificazione delle risorse formative, con particolare riguardo all'aggiornamento degli operatori scolastici;
- 3) il potenziamento dei servizi resi dagli enti locali alle istituzioni scolastiche, in particolare nelle aree montane;

b) interventi speciali, per iniziative straordinarie o progetti originali di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la realtà sociale ed economica del territorio, da realizzare previa stipula di convenzione con il soggetto attuatore, con la quale vengono definiti i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa progettuale, l'ammontare del finanziamento e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) si provvede mediante l'emanazione di appositi bandi che stabiliscono le caratteristiche e i requisiti generali dei progetti, avuto riguardo ai seguenti elementi costitutivi:

a) elaborato illustrativo dell'oggetto dell'iniziativa prevista e dei risultati attesi;

b) scheda tecnica recante i dati dimensionali dell'iniziativa stessa, con riferimento ai seguenti parametri, in quanto applicabili: numero degli studenti e durata delle relative attività didattiche; numero degli operatori scolastici partecipanti alle attività formative e durata delle stesse; entità della popolazione scolastica interessata ai servizi resi dagli enti locali.

Art. 4.

Spese ammissibili e misura dei contributi

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente riferibili all'attuazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie:

a) prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa e nelle correlate attività di progettazione, organizzazione, documentazione e verifica;

b) consulenze e collaborazioni esterne per lo svolgimento delle medesime attività;

c) affitto di locali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, specificamente utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa;

d) tariffe dei servizi di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

2. Alla determinazione dell'entità del contributo da assegnare per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) si provvede in conformità delle disposizioni recate dai singoli bandi, in applicazione di uno dei seguenti criteri:

a) in misura fissa, uguale per tutti i progetti ammessi;

b) in misura proporzionale alle dimensioni dei progetti stessi, come risultanti dalla scheda tecnica di cui all'art. 3, comma 2;

c) parte in misura fissa, parte in misura proporzionale.

3. Alla determinazione dell'entità del contributo da assegnare per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) si provvede, sulla base della valutazione delle spese ammissibili previste dalle singole iniziative, in sede di stipula delle relative convenzioni.

Art. 5.

Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) sono concessi con decreto del direttore del servizio competente, che può provvedere contestualmente alla loro liquidazione per l'intero ammontare del contributo concesso.

2. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono concessi dal competente Direttore centrale, contestualmente all'approvazione della convenzione; qualora la convenzione lo preveda, il direttore del Servizio competente può provvedere alla liquidazione contestualmente alla concessione, per l'intero ammontare del contributo concesso.

3. È fatto obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, la relazione illustrativa dell'iniziativa svolta.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento non si applica agli interventi programmati con i piani approvati precedentemente alla sua entrata in vigore.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

06R0513

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 luglio 2006, n. 10.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 - Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 19 luglio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione all'art. 2

1. Dopo la lettera *o*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 è aggiunta la seguente:

«*o-bis*) cava dismessa: l'area ove è stata esercitata l'attività estrattiva che ha lasciato evidenti segni sul territorio non compatibili con l'assetto dei luoghi, con il contesto territoriale e paesaggistico interessato, individuata dalla Regione a seguito della ricognizione dello stato dei luoghi.».

Art. 2.

Integrazione all'art. 3

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 3/2005 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di interventi di riattivazione previsti al comma 1, lettera *b*) si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1.».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 7

1. Al comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 3/2005 la virgola e la locuzione «, è presentata entro diciotto mesi dall'approvazione del PRAE e» sono soppresse.

Art. 4.

Integrazione del regolamento regionale n. 3/2005

1. Dopo l'art. 7 del regolamento regionale n. 3/2005 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis*. (*Elenco cave dismesse*). 1. La giunta regionale, entro il 31 dicembre 2006, sentite le province e i comuni interessati, approva l'elenco delle cave dismesse risultante dalla ricognizione di cui all'art. 2, lettera *o-bis*), contenente l'indicazione dei prevedibili interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale.

2. L'elenco delle cave dismesse presenti sul territorio regionale di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La presentazione di nuove domande di accertamento di giacimenti di cave dismesse di cui all'articolo è subordinata alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 e può essere presentata entro i successivi sei mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2.».

Art. 5.

Integrazioni all'art. 8

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 3/2005 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Alla domanda di accertamento di nuovi giacimenti di cui al comma 1, lettera *b*) è allegata la dichiarazione del titolare dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva che contiene la data di scadenza o di previsione di esaurimento della cava di cui al comma 1, lettera *b*). La dichiarazione contiene, altresì, i dati concernenti la qualità e quantità dei materiali estratti, gli impianti approvvigionati, la previsione di ultimazione dei lavori di ricomposizione ambientale.».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 20

1. Il comma 1 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 3/2005, è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 2/2000 è rilasciata nel rispetto dei contenuti del provvedimento di accertamento e sulla base delle quantità da utilizzare nei previsti impianti di prima lavorazione di materiali di cava o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale. Nel caso di esigenze straordinarie determinate dalla realizzazione di opere pubbliche ricadenti sul territorio regionale, la quantità estraibile annualmente può essere incrementata, rispetto alla quantità media annuale risultante dal rapporto tra la quantità totale e la durata dell'autorizzazione, fino ad un massimo del trenta per cento della quantità estraibile in un triennio, fermo restando che l'incremento deve essere compensato nel periodo residuo dell'autorizzazione.».

Art. 7.

Norme finali

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento concernenti le domande di accertamento di cava dismessa sono conclusi nel rispetto del regolamento regionale n. 3/2005 e dei seguenti criteri:

a) l'area di cava dismessa non abbia raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel contesto territoriale e paesaggistico interessato;

b) la ripresa dell'attività estrattiva sia funzionale al definitivo riassetto dei luoghi alla riqualificazione ambientale e al miglioramento del contesto paesaggistico;

c) i materiali estratti siano esclusivamente destinati all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione esistenti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I comuni trasmettono alla provincia competente e alla Regione copia delle domande di accertamento prodotte ai sensi dell'art. 4, comma 1 del regolamento regionale n. 3/2005 entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La copia delle domande pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento sono trasmesse entro quindici giorni dal loro ricevimento.

3. I comuni trasmettono alla provincia competente e alla Regione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, copia delle vigenti autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione e trasformazione di materiali o prodotti di cava, nonché copia della comunicazione di avvio dei procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni o di approvazione di Piani attuativi finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva avviati e non conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale n. 3/2005.

4. Nel rispetto dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 così come modificato e integrato dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34, la definizione dei procedimenti concernenti il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cava e l'approvazione dei Piani attuativi di cui agli articoli 8 e 19 della legge regionale n. 2/2000 avviati e non conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale n. 3/2005, è effettuata sulla base della documentazione allegata alla domanda, fatta salva la richiesta dei chiarimenti e delle integrazioni necessarie a verificare che le previsioni di cava non siano in contrasto con il PRAE.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 10 luglio 2006

LORENZETTI

06R0473

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 17.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 37 del 7 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato:

«tributo», in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata: «legge statale», al fine di disincentivare la produzione di rifiuti e favorire il recupero dagli stessi di materia prima ed energia.

Art. 2.

Oggetto del tributo

1. Il tributo si applica ai rifiuti solidi disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, i cui effetti sono prorogati ai sensi dell'art. 264, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato: «decreto», riferiti all'allegato «A» dello stesso, compresi i fanghi anche palabili:

a) conferiti in discarica autorizzata;

b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Art. 3.

Soggetti passivi

1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti, è dovuto:

a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

b) dal gestore dell'impianto di incenerimento per rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

2. Il tributo è altresì dovuto:

a) da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, attività di discarica abusiva;

b) da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.

Art. 4.

Soggetti obbligati in solido

1. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura in materia di rifiuti della Regione, prima della constatazione delle violazioni di legge, è tenuto in solido:

a) agli oneri di bonifica;

b) al risarcimento del danno ambientale;

c) al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste.

Art. 5

Base imponibile e determinazione del tributo

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti ai sensi dell'art. 12 del decreto, ovvero, in assenza di essi, sulla base di quanto previsto dall'art. 11.

2. Con riferimento alle definizioni ed alla classificazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto, l'ammontare del tributo è determinato per ogni mille chilogrammi di rifiuti conferiti in discarica, applicando, se stabilito, il coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge statale, in:

a) € 3 per i rifiuti speciali non pericolosi dei settori minerario, estrattivo, edilizio (costruzione e demolizione - di seguito denominati «C & D»), lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi, sia tal quali che derivanti da impianti di trattamento;

b) € 6 per i rifiuti speciali pericolosi dei settori minerario, estrattivo, edilizio (C & D), lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi, sia tal quali che derivanti da impianti di trattamento;

c) € 10 per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti in quelli di cui alla lettera a);

d) € 20 per i rifiuti speciali pericolosi, non rientranti in quelli di cui alla lettera b);

e) € 25 per tutti i rifiuti urbani conferiti tal quali, per i rifiuti urbani provenienti da fuori ATO e da fuori regione;

f) € 11 per tutti i restanti tipi di rifiuti.

3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 30% dell'ammontare fissato dal comma 2, lettera e) i seguenti rifiuti:

a) rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) rifiuti trattati, esclusa la sola riduzione volumetrica senza selezione, scarti e sovralli di rifiuti urbani e speciali, derivanti da impianti a tecnologia complessa ove vengono svolte operazioni, ai sensi degli artt. 27, 28, 31 e 33 del decreto, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche, nonché le scorie dei forni degli impianti di incenerimento conferite in discarica per rifiuti non pericolosi;

e) i rifiuti non pericolosi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 3 agosto 2005: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

d) i fanghi palabili, conferiti in discariche controllate;

e) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e fluviali, come individuati dall'art. 7, comma 2, lettera d) del decreto.

4. Sono soggetti al pagamento del tributo, nella misura del 30% dell'ammontare fissato dal comma 2, lettera a), i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto, effettuate all'interno del territorio regionale.

5. Sono soggetti al pagamento del tributo, nella misura del 80% dell'ammontare fissato al comma 2, lettera e), i comuni in cui la produzione totale procapite annua dei rifiuti urbani (kg/ab/a), sia inferiore del 20% rispetto alla produzione totale media procapite annua dei rifiuti urbani (kg/ab/a) della provincia territorialmente interessata, riferita all'anno precedente.

6. La frazione organica stabilizzata (FOS) utilizzata per la ricopertura giornaliera, secondo la normativa vigente, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, autorizzate e riportate nei registri di cui all'art. 12 del decreto.

7. L'ammontare del tributo è fissato con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo; in caso di mancata determinazione dell'importo, si intende prorogata la misura vigente.

Art. 6.

A agevolazioni collegate all'effettivo recupero dei rifiuti

1. I rifiuti di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), sono soggetti al pagamento del tributo in misura ulteriormente ridotta, per le percentuali appresso indicate:

a) 30% del tributo, qualora nell'anno precedente il comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del 50% di rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero;

b) 50% del tributo, qualora nell'anno precedente il comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del 35% di rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero.

2. Le suddette riduzioni sono applicate anche ai comuni che raggiungono il 50% ed il 35%, aggiungendo alle percentuali di rifiuti effettivamente avviati a recupero quelle ottenute attraverso la riduzione a monte della quantità procapite annua di rifiuti prodotti (kg/ab/a).

3. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di effettivo recupero è certificato annualmente, a seguito di accertamento delle province tramite gli osservatori provinciali rifiuti (OPR), istituiti ai sensi dell'art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93, sulla base di una relazione documentata e sottoscritta dal comune, da inviare alla provincia territorialmente competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante le quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e quelle avviati all'effettivo recupero, secondo il metodo regionale di calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

4. Le riduzioni del tributo previste dal comma 1 non si applicano ai rifiuti prodotti da territori extra regionali.

5. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, i rifiuti bonificati ai sensi della normativa vigente in materia, utilizzati per gli interventi previsti dal progetto, non sono assoggettati al pagamento del tributo.

Art. 7.

Modalità di versamento

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, direttamente alla Tesoreria della Regione Abruzzo, utilizzando il sistema bancario e/o postale, con l'obbligo di indicazione nella causale:

a) ragione sociale, sede legale ed amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) il trimestre di riferimento in cui è avvenuto il conferimento in discarica o nell'impianto di incenerimento;

d) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'art. 5, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;

e) liquidazione del conseguente debito d'imposta;

f) indicazione della data e degli importi dei versamenti trimestrali effettuati.

Art. 8.

Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla struttura regionale competente in materia tributaria.

2. La dichiarazione deve essere presentata, entro il 28 febbraio, direttamente alla competente struttura tributaria della Regione, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, quale data di presentazione, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. A cura della struttura di cui al comma 2, copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.

4. La dichiarazione presentata, ma priva di sottoscrizione del legale rappresentante o difforme dal modello di cui al comma 1, e da considerare omessa se, entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provveda a sanare l'inadempienza.

Art. 9.

Delega alle province

1. Le funzioni concernenti l'accertamento del tributo, l'accertamento e le contestazioni delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario, sono delegate alle province territorialmente competenti.

2. Le province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contenga:

a) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente;

b) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo con l'indicazione delle somme del tributo evaso recuperate;

c) i dati relativi alle somme introitate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

d) i dati relativi alle modalità di utilizzo delle somme del tributo, in conformità con le finalità di cui all'art. 3, comma 27 della legge statale e dell'art. 15 della presente legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, è assegnato a ciascuna provincia il 5% del gettito annuo del tributo, determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 15.

4. L'erogazione delle somme previste a favore delle Province, ai sensi del comma 3 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della Regione della relazione di cui al comma 2.

Art. 10.

Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 33, della legge statale redigono apposito processo verbale di constatazione, da trasmettere al competente ufficio provinciale entro sessanta giorni dalla sua redazione.

2. La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e delle sanzioni. La contestazione della violazione è comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4. L'importo del tributo evaso e degli interessi moratori va versato direttamente alla Regione, secondo le modalità di cui all'art. 7, mentre l'importo delle sanzioni amministrative e tributarie e delle spese del procedimento va versato alla provincia.

5. Nel caso in cui i soggetti ostacolano, in qualunque modo, agli aventi diritto l'espletamento degli accertamenti, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00, nonché le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689: modifiche al sistema penale.

6. Nel caso in cui non fosse possibile determinare il momento del conferimento in discarica dei rifiuti di cui all'art. 2, gli stessi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data dell'accertamento di cui all'art. 10.

7. Nel caso in cui non fosse altrimenti possibile determinare il quantitativo, per categoria, dei rifiuti di cui all'art. 2, lo stesso quantitativo si presume accertato sulla base del volume dei rifiuti rapportato ad un fattore di conversione peso/volume pari a 1 ed applicando l'aliquota massima del tributo vigente.

8. Avverso la presunzione di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2.

Art. 11.

Sanzioni

1. Per l'omessa e/o infedele registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo speciale relativo all'operazione.

2. Per l'omessa dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2, si applica la sanzione amministrativa di € 516,46. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione di € 103,29.

3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale, oltre al pagamento del tributo dovuto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, pari al 30% di ogni importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla Regione.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente ed il contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. Per la riscossione coattiva delle somme a qualsiasi titolo dovute alla Regione per il tributo speciale, ivi comprese le somme relative alle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 337/1998 e del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e decreto legislativo n. 112/1999 in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione.

6. Il diritto alla riscossione del tributo e delle penalità si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8.

7. In ogni caso i soggetti passivi del tributo possono avvalersi del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Art. 12.

Discariche abusive

1. Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di una discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo speciale e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo stesso, oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 11.

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti e l'obbligo di procedere alla bonifica ed alla rimessa in ripristino dell'area ove esercita l'attività di cui al comma 1.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento del tributo speciale e delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi regionali prima dell'accertamento delle violazioni di legge.

4. Nel caso delle violazioni individuate nel presente articolo, non si applicano le agevolazioni indicate nell'art. 11, comma 4.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione, tramite il competente servizio per la gestione dei rifiuti, promuove forme di collaborazione tra le province, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente e la Guardia di Finanza.

Art. 13.

Decadenza, rimborsi e compensazione

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni, a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell'accertamento del fatto illecito.

2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno di pagamento con gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29: norme per la disciplina delle riscossioni dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e successive modifiche e integrazioni.

3. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato un importo superiore al tributo dovuto può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso.

4. Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare, contemporaneamente all'operazione di cui al comma 3, alla struttura regionale competente in materia tributaria, la comunicazione che evidenzia la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo.

5. La compensazione di cui sopra deve essere annotata nella dichiarazione prevista dall'art. 8; qualora sia accertata un'erronea compensazione, si applica una sanzione amministrativa prevista per l'omesso versamento.

Art. 14.

Comunicazioni e contenzioso

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di discariche o di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale, comunicano alla struttura regionale competente in materia tributaria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, relativi alle autorizzazioni in essere.

2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano, inoltre, alla struttura regionale competente in materia tributaria, i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

3. Le controversie in materia di applicazione del tributo appartengono alla competenza della giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Fondo ambientale

1. Il gettito del tributo è iscritto nel cap. 11690 (U.P.B. 01.01.002) denominato: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - art. 3, comma 24, legge n. 549/1995, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Una quota del 10% del gettito del tributo è dovuta alle province in ragione del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia, situati nel territorio di ciascuna provincia ed iscritto nel cap. 291531 (U.P.B. 05.01.011) denominato: Quota del 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge n. 549/1995 da destinare alle province, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge statale e per gli altri interventi previsti e disciplinati dall'art. 34, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 83: Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano regionale dei rifiuti, il 35% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato alle province, ai sensi del comma 2, è iscritto al cap. 292210 (U.P.B. 05.02.010) denominato: fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. A titolo di concorso nelle spese della delega, previste dalla presente legge, la Regione riconosce alle province una quota pari al 5% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Un ulteriore 10% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei commi 2, 3 e 4, è destinato alle province, per l'esercizio delle funzioni delegate dalla legge regionale n. 83/2000. Il riparto di dette quote è disposto dal dirigente della struttura regionale competente in materia tributaria, sulla base dei criteri di cui al comma 2.

6. La struttura regionale competente in materia tributaria può erogare, a titolo di acconto, su richiesta della provincia, un importo pari al 50% della somma erogata nell'anno precedente.

7. Le entrate, derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci, per essere destinate all'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività di controllo ambientale, di cui all'art. 20 del decreto.

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina del tributo:

a) legge regionale 16 dicembre 1998, n. 146: disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

b) l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6: disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 legge finanziaria regionale;

c) l'art. 41 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 83: testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti;

d) legge regionale 10 agosto 2002, n. 20: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 146/1998 recante: disciplina per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

e) legge regionale 26 luglio 2004, n. 20: modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 146/1998 concernente: disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

f) legge regionale 3 marzo 2005, n. 14: Adeguamento della legge regionale 26 luglio 2004, n. 20 alla normativa nazionale di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 17.

R i n v i o

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge regionale, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge statale, nonché le disposizioni di legge comunque applicabili alla materia oggetto della presente legge.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006: norme in materia ambientale, ed all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dello stesso, continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo ed entra in vigore come previsto dall'art. 3, comma 29 della legge statale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 giugno 2006

DEL TURCO

06R0485

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 18.

Modifica alla legge regionale n. 26/2003 recante: Integrazione alla legge regionale n. 11/1999 concernente: attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti. Valutazione d'incidenza.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 37 del 7 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 26/2003

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 26/2003 (Integrazione alla legge regionale n. 11/1999 concernente: Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 - individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per il conferimento di funzioni a compiti amministrativi agli enti), inserito dal comma 4 dell'art. 111 della legge regionale n. 6/2005, è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 giugno 2006

DEL TURCO

06R0486

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 19.

Norme per l'attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 37 del 7 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di garantire la navigazione interna e di consentire il regolare ricambio delle acque degli ambienti di interesse naturale, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali e promuove il riutilizzo dei materiali di dragaggio.

Art. 2.

Soggetti attuatori

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale può provvedere in forma diretta o tramite delegazione amministrativa a favore della provincia, dei comuni limitrofi agli ambienti fluviali e portuali, dei loro consorzi, delle aziende speciali di enti pubblici, dei consorzi industriali o di consorzi tra imprenditori turistici privati.

2. I soggetti attuatori predispongono un programma triennale delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 1.

Art. 3.

Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera

1. La Regione, ai sensi dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179: disposizioni in materia ambientale, è competente all'istruttoria e al rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare dei fanghi da dragaggio solo quando è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria stessa, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini del ripascimento della fascia costiera o del recupero o smaltimento alternativo.

2. L'agenzia regionale per l'Ambientale (A.R.T.A.) predisponde l'istruttoria per le autorizzazioni al fine di valutare i dati relativi alla caratterizzazione chimica, fisica e microbiologica del materiale di dragaggio.

3. La Regione, con l'ausilio della Capitaneria di Porto competente e sentite le associazioni degli operatori della pesca, del commercio e del turismo interessate, individua annualmente il quantitativo di materiale fangoso e sabbioso da dragare, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore portuale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è soggetta a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 46 (Valutazione di impatto ambientale) della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11: attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.

Art. 4.

Localizzazione del riutilizzo e modalità di recupero dei fanghi

1. Il sito o i siti per la collocazione dei fanghi derivanti dal dragaggio sono individuati dai soggetti attuatori degli interventi in idonee aree in coerenza con il principio di efficienza e di economicità nonché con le esigenze del trattamento e smaltimento dei fanghi stessi in impianti autorizzati.

2. I fanghi trattati sono impiegati nelle seguenti attività di recupero:

a) formazione di rilevati e sottofondi stradali previo essiccamento ed eventuale igenizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo previsto nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998: individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

b) esecuzione di terrapieni e arginature, ad esclusione delle opere a contatto diretto o indiretto, con l'ambiente marino, previo essiccamento ed eventuale igenizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo previsto nell'allegato 3 del decreto ministeriale di cui alla lettera a);

c) ulteriori eventuali riutilizzazioni previamente autorizzate dalla competente direzione regionale.

Art. 5.

Contributi

1. La Regione concede ai soggetti attuatori di cui all'art. 2, contributi per le spese relative allo studio e alla realizzazione di impianti per il deposito, l'inertizzazione e il riutilizzo dei materiali di dragaggio, ivi compreso il costo delle relative aree.

Art. 6.

Regolamento

1. Il consiglio regionale approva il regolamento con il quale sono definiti i criteri e le modalità per lo smaltimento e il riciclaggio dei fanghi.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale il regolamento di cui al comma 1.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di smaltimento dei rifiuti, in assenza di una specifica disciplina nella legge regionale 28 aprile 2000, n. 83: testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti, la giunta regionale provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli impianti per il recupero dei fanghi provenienti dalle attività di dragaggio.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati complessivamente per l'anno 2006 in euro 230.000,00 si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario in corso:

cap. 151414 U.P.B. 05.02.007 denominato: Interventi di manutenzione dei porti e degli approdi ed escavazione dei fondali, attività realizzative e di studio attinenti la difesa della costa;

in diminuzione € 230.000,00;

cap. 152431 U.P.B. 05.02.011 di nuova istituzione denominato: Contributi per la realizzazione di impianti per il recupero e lo stoccaggio dei fanghi derivanti dal dragaggio di fiumi e canali;

in aumento € 200.000,00;

cap. 151580 U.P.B. 05.01.007 di nuova istituzione denominato: Contributi per studi e progetti per la realizzazione di impianti, per il deposito, l'inertizzazione ed il riutilizzo dei materiali di dragaggio;

in aumento € 30.000,00.

2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli ai sensi della legge regionale n. 3/2002.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 giugno 2006

DEL TURCO

06R0487

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2006, n. 20.

Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 37 del 7 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Appropriatezza

1. Nell'ambito delle misure tese alla definizione degli elementi di principio e di metodo della programmazione sanitaria, propedeutici alle azioni necessarie per il governo clinico, il riequilibrio dell'offerta dei servizi di assistenza territoriale ed il rilancio della qualità delle cure e del servizio pubblico, la presente legge detta i presupposti di indirizzo ed individua gli strumenti applicativi.

2. Il tasso di ospedalizzazione intraregionale per ricoveri in regime ordinario e day hospital della popolazione abruzzese è determinato nella misura del 220 × 1000 (duecentoventi ricoveri ogni anno per mille abitanti) per l'anno 2006. Di conseguenza, per l'anno 2006, le strutture pubbliche e private riducono la produzione dei ricoveri, complessivamente, del 13%. Si prevede che tale abbattimento sia differente per ogni struttura, poiché correlato a due criteri specifici di appropriatezza, di seguito elencati:

1) la percentuale di ricoveri assegnati ai quarantatré Diagnosis Related Groups (DRG) Raggruppamenti Omogenei di diagnosi a rischio di inappropriata sul totale dei ricoveri ordinari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di seguito definiti come raggruppamenti omogenei di diagnosi a rischio di inappropriata (DRG);

2) la percentuale di ricoveri ripetuti sul totale dei ricoveri ordinari. Il primo criterio prevede una riduzione dei ricoveri per ogni struttura oscillante tra un minimo del 7.5%, ed un massimo del 10.5%, in base alla frequenza relativa dei quarantatré DRG - sul totale, secondo la seguente scala: fino al 10.99% di DRG a rischio di inappropriata sul totale, riduzione pari a 7.5% dei ricoveri ordinari; dall'11% al 12.99%: riduzione 8%; dal 13% al 15.99%: riduzione 8.5%; dal 16% al 19.99%: riduzione 9%; dal 20% al 24.99%: riduzione 9.5%; dal 25% al 29.99%: riduzione 10%; superiore uguale al 30%: riduzione 10.5%. Il secondo criterio prevede una riduzione per ogni struttura - da sommarsi alla precedente, compresa tra 0% ed 18%, in base alla percentuale di ricoveri ripetuti sul totale dei ricoveri ordinari, utilizzando come standard di riferimento la mediana regionale. Nessun abbattimento è previsto per le strutture con valori dell'indice descritto pari o al di sotto della mediana. Al contrario, le strutture con valori superiori alla mediana regionale riducono i ricoveri ordinari di una quota calcolata secondo la seguente scala: fino ad una percentua-

le maggiore del 1.99% della mediana regionale (ad esempio, 20.9% se la mediana è 20.5%), riduzione pari al 1%; da 2% a 2.99%: riduzione 2%; dal 3% al 3.99%: riduzione 3%; dal 4% al 4.99%: riduzione 4%; dal 5% al 5.99%: riduzione 5%; dal 6% al 7.99%: riduzione 6%; dall'8% al 10.99%: riduzione 7%; superiore uguale all'11%: riduzione 8%. Per l'anno 2006, i precedenti calcoli per la valutazione delle quote di riduzione della produzione di ogni struttura sono basati sull'analisi dei ricoveri dell'anno 2005, ovvero gli ultimi dati disponibili. L'abbattimento complessivo di ogni struttura, calcolato tramite i criteri sopra esposti, deve comunque riguardare il 90% dei ricoveri ordinari ed il 10% dei ricoveri a ciclo diurno di tipo medico. I casi in esubero rispetto all'obiettivo definito per ogni struttura non sono oggetto di valorizzazione ai fini di finanziamento dell'azienda. Il valore economico dei casi in esubero è calcolato attraverso il prodotto del valore medio della produzione complessiva separatamente per ordinari acuti e day hospital medici per il numero dei casi in esubero. A partire dal 2007, la riduzione della produzione dei ricoveri in regime ordinario e di day hospital medico corrisponde alla somma delle due seguenti quote:

a) il valore di inappropriata di ogni struttura nell'anno precedente, rilevato tramite il protocollo di appropriatezza di cui all'Allegato A alla presente legge;

b) una quota basata sulla percentuale di ricoveri ripetuti sul totale dei ricoveri per ogni struttura, adottando gli stessi criteri riferiti alla mediana regionale di cui sopra. Entro il 2006, previa consultazione con le organizzazioni sindacali pubbliche e private, sono ridefiniti i criteri di abbattimento.

3. I ricoveri riguardanti i quarantatré DRG ad alto rischio di inappropriata di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, sono valorizzati:

a) per l'80% a tariffa day hospital (DH) o day surgery (DS) e per il 20% a tariffa di ricovero ordinario per i ricoveri effettuati nel secondo semestre del 2006.

b) per il 90% a tariffa DH o DS e per il 10% a tariffa di ricovero ordinario per gli anni 2007, 2008, 2009.

Il valore economico dei ricoveri da valorizzare a tariffa di ricovero ordinario è calcolato mediante il prodotto del valore medio della produzione complessiva in DH o DS per il numero di ricoveri corrispondente alle percentuali previste.

4. I Raggruppamenti Omogenei di diagnosi (DRG) ordinari chirurgici nelle Unità Operative (UO) chirurgiche generali e specialistiche devono raggiungere entro il 2006 il 75% del totale dei DRG delle singole UO. In caso di non raggiungimento di tale standard, la differenza percentuale è considerata come base per l'abbattimento della remunerazione del complesso dei DRG medici delle singole UO.

5. Le UO mediche e chirurgiche, con eccezione delle UO di terapia intensiva, Unità terapia intensiva cardiologica (UTIC) riabilitazione/lungodegenza, che nel biennio 2004 e 2005 non hanno raggiunto il tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60% sono accorpate, fatto salvo il riconoscimento di struttura complessa delle UUO accorpate. I Direttori Generali predispongono il piano di accorpamento che è approvato dalla giunta regionale.

6. Per le strutture pubbliche il valore economico derivante dalle sanzioni di cui ai punti 1, 2 e 4 comporta una riduzione del finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ospedaliero, con esclusione delle aree di emergenza-urgenza e delle alte specialità, da trasferire nel processo di budget regionale annuale sui budget dei LEA territoriale e della prevenzione collettiva.

7. A partire dal secondo trimestre 2006, i flussi della scheda dimissione ospedaliera (SDO) devono pervenire presso l'ufficio preposto della direzione sanità entro il quarantacinquesimo giorno dalla fine del trimestre. In caso di ritardo si prevede l'abbattimento del 3% della remunerazione di tutti i ricoveri del trimestre.

Art. 2.

Regolamentazione delle attività ospedaliere a ciclo diurno

1. A partire dal secondo semestre 2006 le attività ospedaliere a ciclo diurno day hospital, day service, day surgery, chirurgia ambulatoriale sono regolamentate dalle Linee guida riportate nell'allegato B alla presente legge.

2. Le aziende sanitarie locali attivano per tutte le forme di assistenza a ciclo diurno previste dal presente atto nei diversi stabilimenti ospedalieri aziendali, potendone prevedere una differenziata e non esaustiva attivazione all'interno di ogni singolo presidio.

3. Le strutture ospedaliere private accreditate attivano le forme di assistenza a ciclo diurno conformemente alle disposizioni contenute nella presente legge.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie locali e le strutture ospedaliere private accreditate adottano il Regolamento aziendale delle attività cliniche a ciclo diurno; secondo quanto previsto dallo schema previsto al punto 8 delle Linee guida.

5. Le prestazioni di DS che possono essere esercitate nei presidi ospedalieri pubblici e privati sono quelle inerenti l'Area funzionale omogenea (AFO) presenti nel Piano sanitario regionale 1999-2001. Per le discipline specialistiche chirurgiche sono ammesse le attività di DS se sono presenti le discipline equipollenti e affini ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 con riferimento all'AFO Chirurgica. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'esercizio di altre attività di DS al di fuori di quelle previste dal presente comma. Il mancato rispetto di questa norma comporta la sospensione delle attività di DS, previa accertamento definitivo a seguito di verifica ispettiva.

6. Ai fini programmatori ed organizzativi i posti letto di DH e DS sono equiparati ai posti letto ordinari con le seguenti indicazioni:

a) i posti letto di DH sono attivati mediante conversione dei posti letto ordinari in un rapporto due ordinari a uno DH;

b) i posti letto di DS sono attivati mediante conversione dei posti letto ordinari in un rapporto uno a uno;

e) il numero complessivo dei posti letto di DH e DS deve raggiungere, entro il 2007, almeno il 1000 dei posti letto totali;

d) gli spazi ed il personale dedicato all'assistenza a ciclo diurno sono chiaramente identificati anche qualora il personale sia destinato allo svolgimento di altre attività.

7. I posti letto di DH e DS sono attivati con atto deliberativo dell'Azienda pubblica o privata, previa verifica della rispondenza alle norme fissate.

8. Le delibere di attivazione e i regolamenti aziendali per l'assistenza a ciclo diurno sono trasmesse alla direzione Sanità e all'Agenzia sanitaria regionale. La direzione Sanità cura l'informativa ai cittadini tramite il portale della sanità della Regione.

9. I requisiti minimi autorizzativi strutturali, impiantistici e organizzativi per le attività a ciclo diurno sono quelli previsti dalla legge regionale n. 62/1998: recepimento atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Allo scopo di garantire una gestione uniforme dei regimi assistenziali a ciclo diurno e perseguire il rispetto dei requisiti di appropriatezza previsti dal presente atto, è costituito, sotto il coordinamento dell'Agenzia sanitaria regionale, un gruppo di lavoro composto da referenti individuati formalmente da ciascuna ASL, un operatore per ASL, e dalle strutture private accreditate, due operatori in totale. Tale gruppo di lavoro:

a) raccoglie dalle ASL e dalle strutture private accreditate gli schemi di attività a ciclo diurno di cui al paragrafo 8, punto F delle Linee guida allegate;

b) confronta i protocolli diagnostico-terapeutici previsti per categorie omogenee di pazienti, ricorrendo per quanto possibile alle evidenze derivate dalla letteratura scientifica in merito, costituendo, in caso di evidenti difformità tra aziende, appositi tavoli tecnici per individuare con i professionisti possibili interventi migliorativi;

c) pubblica annualmente il registro regionale dei protocolli diagnostico-terapeutici dei regimi assistenziali a ciclo diurno.

Art. 3.

Regolazione dei regimi di assistenza

1. Fino alla emanazione della nuova legge regionale sul sistema di autorizzazione e accreditamento, in attuazione del decreto legislativo n. 229/1999 e degli atti ad essa collegati, quali: atto del fabbisogno per l'autorizzazione alla realizzazione; manuale di autorizzazione per l'autorizzazione all'esercizio; manuale di accreditamento per l'accREDITAMENTO istituzionale, linee guida sugli accordi contrattuali, è vietato realizzare, trasformare, ampliare, trasferire:

a) presidi e unità operative che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo, ricoveri ordinari per acuti;

b) presidi che erogano prestazioni sanitarie in regime residenziale.

Sono possibili in deroga alla presente norma:

a) le realizzazioni, trasformazioni, ampliamento e trasferimento di presidi legati all'attuazione dei progetti ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

b) i trasferimenti di posti letto ordinari, di DH e DS accreditati alla data in vigore della presente legge nell'ambito della stessa Azienda sanitaria locale o della stessa struttura sanitaria privata con il vincolo inderogabile dell'attribuzione alla stessa disciplina nello stesso numero di posti letto accreditati.

Ulteriori deroghe, esclusivamente all'interno di quanto previsto dal vigente Piano Sanitario Regionale, sono approvate dal Consiglio regionale.

2. È individuato nel Resource Utilization Group - Gruppi Omogenei per l'Utilizzo di Risorse (RUG III) il sistema di classificazione del case-mix delle strutture residenziali che accolgono anziani non autosufficienti. Nel corso del 2006 l'Agenzia Sanitaria regionale (ASR-Abruzzo) conduce la sperimentazione del sistema cui partecipano tutte le strutture residenziali pubbliche e private che ospitano pazienti anziani non autosufficienti. La mancata partecipazione alla sperimentazione è motivo di revoca dell'accREDITAMENTO della struttura.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Direzione Sanità, su istruttoria tecnica dell'ASR-Abruzzo e dei servizi competenti regionali, previa consultazione con le istituzioni private, emana le linee guida per la verifica di appropriatezza dei trattamenti riabilitativi nelle strutture di riabilitazione fisica e di riabilitazione psichiatrica sulla base di protocolli riabilitativi.

4. La giunta regionale avvia con le regioni di confine un tavolo di concertazione sulla mobilità sanitaria interregionale basato sui fabbisogni di prestazioni della popolazione abruzzese e sui criteri di appropriatezza di cui al comma 3 e sentita la commissione consiliare competente in materia, stipula i relativi accordi.

5. Le prestazioni erogate a favore di pazienti extraregionali, da parte di strutture private, sono riconosciute come remunerabili con fondi del SSN, solo se prodotte mediante fruizione di posti letto accreditati. Per l'anno 2006 le prestazioni erogate a favore dei pazienti extra regionali sono liquidate nel modo seguente:

a) Fino al limite del fatturato prodotto da ciascun erogatore per pazienti extraregionali nel 2004 il corrispettivo è liquidato mensilmente, alle scadenze previste dal contratto negoziale 2005/2007, nella misura del 70% del fatturato. Il saldo pari al 30% è corrisposto entro il 30 aprile 2007.

b) Oltre il limite del fatturato extraregionale prodotto da ciascun erogatore nell'anno 2004 il corrispettivo maturato per le prestazioni extra-regionali nel 2006 è liquidato entro il 30 giugno 2008.

6. I contenuti degli Allegati A e B della presente legge, sono confermati o aggiornati annualmente, con delibera di giunta regionale sentita la commissione consiliare competente in materia e la conferenza permanente per i rapporti fra Regione e Aziende sanitarie locali.

7. Nel caso il procedimento di contestazione si concluda con esito negativo per l'erogatore, lo stesso ha facoltà di appellarsi ad un organo terzo, costituito da tre esperti non appartenenti alle istituzioni pubbliche o private regionali, di cui uno segnalato dagli erogatori, nominati con delibera di giunta regionale.

Art. 4.

Altre misure di modifiche e abrogazioni

1. Gli incarichi di direttore amministrativo, direttore sanitario in corso nelle Aziende sanitarie d'Abruzzo non conferiti dai direttori generali in carica alla data della presente legge cessano, se non confermati, entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo direttore generale. Nessun compenso e indennizzo è corrisposto al direttore amministrativo o direttore sanitario in caso di mancata conferma.

2. Gli accordi stipulati con le strutture ospedaliere e residenziali private accreditate, ferma restando l'invalidità dei budget assegnati, sono aggiornati ai sensi delle predette disposizioni in modo uniforme e con procedura negoziata formale, e completati con il piano delle prestazioni integrando e coordinando attività di ricovero ordinario, di DH, DS ed ambulatoriali, concordato con le direzioni generali delle ASL territoriali di riferimento delle strutture stesse, di concerto e per conto delle ASL committenti e su indirizzo delle linee programmatiche regionali, previa intesa con le rappresentanze regionali delle Associazioni di categoria.

3. Nel quadro dei nuovi indirizzi di politica sanitaria la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, ridefinisce ruolo, funzioni e indirizzi organizzativi dell'ASR-Abruzzo.

4. La conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Aziende sanitarie locali di cui alla legge regionale 23 dicembre 1993, n. 79 è integrata dalla figura del direttore dell'Agenzia sanitaria regionale.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e/o in contrasto con quelle degli artt. 1, 2, 3 e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 146/1996 è sostituita dalla seguente:

«e) le somme derivanti da forme di partecipazione diretta alla spesa da parte dei cittadini e non ricomprese nelle precedenti fattispecie, nonché le somme introitate dalla Regione Abruzzo per il trasporto di pazienti appartenenti ad altre regioni - effettuato a mezzo di eliambulanza delle basi operative del Servizio 118 della Regione Abruzzo - ad incremento del finanziamento del Servizio di elisoccorso 118 regionale e le somme introitate dalla Regione Abruzzo derivanti dalla partecipazione ad eventuali accordi interregionali per la lavorazione del plasma — ad incremento del finanziamento delle attività trasfusionali regionali nonché le somme introitate dalla Regione, derivanti dai diritti di cui ai decreti legislativi 112/1998 e 432/1998 e dai Regolamenti CE 583/04, 882/04 e 183/05, ad incremento del finanziamento destinato al Servizio Veterinario Regionale».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 146/1996 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Per le delegazioni di pagamento stipulate dalle ASL, approvate dalla giunta regionale, è istituito, nel bilancio di previsione annuale della Regione, nell'ambito del titolo delle spese correnti, specifico capitolo di spesa con relativo codice gestionale Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), nel quale annualmente è previsto lo stanziamento di competenza e di cassa a copertura delle relative rate delle approvate delegazioni».

3. All'art. 19, comma 4-bis, della legge regionale n. 146/1996, modificato dall'art. 109 della legge regionale n. 15/2004 recante: Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, le parole «dalla trasmissione» sono sostituite con le parole «dalla ricezione».

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 146/1996, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Il termine suindicato è interrotto se prima della scadenza la giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Azienda. L'Azienda invia i chiarimenti o gli elementi integrativi entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta.

Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 146/1996 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il termine suindicato è interrotto se prima della scadenza la giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Azienda. L'Azienda invia i chiarimenti o gli elementi integrativi entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta.

Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi».

6. Dopo il comma 7 dell'art. 32 della legge regionale n. 146/1996, modificato dall'art. 117 della legge regionale n. 15/2004, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Entro trenta giorni dal ricevimento della nota di cui al comma 5, l'Ufficio Unico degli Acquisti può autorizzare l'Azienda sanitaria interessata ad espletare la procedura di aggiudicazione nel rispetto degli atti trasmessi, ovvero avvia, entro i successivi trenta giorni, la procedura di aggiudicazione».

7. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 146/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Può inoltre svolgere attività tendenti all'omogeneizzazione merceologica dei fabbisogni, delle procedure di acquisto e delle condizioni di fornitura, anche mediante la produzione di linee di indirizzo per la predisposizione del capitolato generale e di capitolati specialitipo ed anche mediante la tenuta di un albo regionale dei fornitori».

Art. 6.

Modifica dell'art. 29 della legge regionale n. 7/2002: disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002) come modificato dall'art. 99 legge regionale n. 15/2004.

1. Il punto 3 del comma 1 dell'art. 99 della legge regionale n. 15/2004 è abrogato.

2. Il punto 4 del comma 1 dell'art. 99 della legge regionale n. 15/2004 è sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 recante: modificazione della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, ed i proventi derivanti dalle sanzioni previste da altre disposizioni legislative nazionali vigenti in materia di prevenzione, sono introitati dalle ASL su apposito capitolo di entrata previsto negli strumenti di programmazione».

3. Il punto 5 del comma 1 dell'art. 99 della legge regionale n. 15/2004 è sostituito dal seguente:

«5. Le somme di cui al punto 4 sono destinate per l'80% al servizio del Dipartimento di Prevenzione che le ha prodotte; il restante 20% è trasferito alla Regione che lo destina ad iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori della prevenzione. La somma così ripartita incrementa il budget economico riservato al dipartimento di prevenzione derivante dal fondo sanitario regionale».

4. Il punto 6 del comma 1 dell'art. 99 della legge regionale n. 15/2004 è sostituito dal seguente:

«6. La quota dei proventi di cui al punto 5 è finalizzata a:

- a) acquistare i beni e gli strumenti necessari per il funzionamento dei servizi;
- b) implementare la funzionalità dei servizi;
- c) favorire la formazione degli operatori;
- d) promuovere l'attività di assistenza alle parti sociali e alle aziende del territorio;

e) a costituire il fondo necessario alle posizioni organizzative previste dal CCNL degli operatori con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, di cui al comma 3, che svolgono prevalentemente le attività di cui al decreto legislativo 758/1994».

Art. 7.

Dotazione dei posti letto e riordino rete ospedaliera regionale

1. Per la rete ospedaliera regionale il numero dei posti letto, di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge 16 novembre 2001, n. 405, è fissato, nel rispetto dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 rep. n. 2271, in 5.850 posti letto (4,5 p.l. per 1000 abitanti).

2. La rete ospedaliera regionale è ridefinita con legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del vincolo fissato al comma 1 e con riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per la lungodegenza e riabilitativa, al fine del rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale e per garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali ospedaliere e della domanda ospedaliera, nel rispetto della disciplina prevista dalla presente legge.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria di cui alla legge regionale n. 47/1984

1. Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazioni al divieto di fumare, inflitte da organo non statale, in esecuzione della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è applicato secondo le modalità disciplinate dalla legge regionale 19 luglio 1984, n. 47.

2. Il sindaco del comune nel cui ambito è commessa la violazione, è competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni nel caso non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 689/1981.

Art. 9.

Disciplina delle strutture socio sanitarie

1. Le strutture socio-sanitarie operanti nella Regione sono disciplinate dalle norme di cui agli art. 8-ter, 8-quater ed 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue modifiche ed integrazioni; le stesse pertanto non sono sottoposte alle norme di cui alla legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 recante: Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 giugno 2006

DEL TURCO

06R0488

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 15.

Norme per favorire l'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 20 del 15 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione assume il principio della riqualificazione della dotazione organica e dell'efficienza gestionale quale strumento che possa favorire il necessario processo di snellimento e riorganizzazione della struttura burocratica ed amministrativa, secondo criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale, flessibilità operativa, nel perseguimento delle finalità di tutela dell'interesse generale dell'utenza molisana.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente la Regione favorisce annualmente l'esodo volontario del personale in servizio e prossimo al pensionamento, finalizzato alla contrazione significativa della spesa corrente.

Art. 2.

Incentivazione all'esodo volontario

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione favorisce l'esodo volontario dei propri dipendenti, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante la corresponsione di un incentivo.

2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, previa verifica della pianta organica dei rispettivi singoli servizi e singole strutture, presentano al consiglio, per l'approvazione, in collegato con la proposta annuale e pluriennale del bilancio, il documento di attuazione di quanto previsto al comma precedente.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano al personale del comparto regionale in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Possono incentivare l'esodo volontario gli enti strumentali, con esclusione di quelli la cui dotazione organica è costituita da personale regionale, le Aziende sanitarie locali e l'ARPAM, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 2.

Art. 4.

1. Non oltre il 10% del risparmio derivato dall'esodo volontario dei dipendenti della Regione Molise disciplinato dalla presente legge è impegnato per la formazione del personale. A tal fine la gestione della formazione è affidata alla scuola regionale della formazione continua della Pubblica amministrazione.

Art. 5.

Copertura dei posti che si rendono vacanti

1. I posti che, in esito all'applicazione della presente legge, risultano essersi resi vacanti al termine di ciascun anno, sono coperti, nell'anno successivo, in misura non superiore al 50 per cento.

2. I reclutamenti sono preordinati all'immissione in organico prioritariamente di professionalità compatibili con le attività di supporto alle funzioni istituzionali della programmazione economica e finanziaria, della produzione di atti normativi, dell'indirizzo e controllo politico, del controllo interno, dell'organizzazione delle risorse e dell'organizzazione di funzioni e compiti a livello regionale e locale.

3. I reclutamenti, fatti salvi i casi di avviamento a selezione, sono effettuati mediante concorsi pubblici aperti a tutti e, per le professionalità elevate, preferibilmente mediante corsi-concorsi con esami finali scritti e orali utilizzando, per le fasi formative, la Scuola superiore dell'amministrazione regionale e locale.

4. Il piano occupazionale in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge e quello successivo si adeguano alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

Modalità e tempi di attuazione

1. I dipendenti che intendono fruire degli incentivi di cui alla presente legge presentano la domanda formale di cessazione dal servizio secondo le modalità stabilite nel documento di cui al comma 2 dell'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

Incumulabilità e divieti

1. Ai dipendenti beneficiari della presente legge non si applicano le disposizioni della legge regionale 27 maggio 2005, n. 25.

2. Il personale dimissionario non può in nessun caso essere riammesso in servizio, né può essere ammesso ad instaurare con la Regione rapporti di lavoro a tempo determinato, rapporti di parasubordinazione, o aventi ad oggetto prestazioni consulenziali o prestazioni occasionali.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante apposito stanziamento stabilito in sede della relativa manovra finanziaria annuale secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, relativamente all'anno 2006, la giunta regionale trasmette il documento di cui all'art. 2, comma 2 della presente legge, alla commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere nel termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuta trasmissione. Decorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 luglio 2006

IORIO

06R0402

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 1 1 1 *

€ **2,00**